

**ESENTE**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETITTI

- Presidente -

Dott. FELICE MANNA

- Consigliere -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Rel. Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI

- Consigliere -

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 21/04/2015 - PU

Car. 17276

R.G.N. 9137/2014

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9137-2014 proposto da:

QC , elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato
MAURO VAGLIO, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

ROMA CAPITALE X , EQUITALLA SUD SPA
X ;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 7994/2013 del TRIBUNALE di ROMA del
10/04/2013, depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI.

ψ

CASSAZIONE.net

FATTO E DIRITTO

QC propone ricorso per cassazione contro Roma Capitale ed Equitalia Sud spa, che non svolgono difese in questa sede, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'appello, ha condannato Equitalia ed il Comune di Roma in solido alle spese di primo grado compensando quelle di secondo grado sul presupposto che le parti appellate non avevano dato causa all'appello.

La sentenza ha rilevato l'assenza di motivazione sulle ragioni della compensazione pur in caso di integrale vittoria.

Il ricorrente denuncia 1) violazione degli artt. 91, 92, 118 c. II disp. att, 132 cpc, 111 Cost. per la compensazione delle spese in appello in relazione all'art. 360 n. 3 cpc ; 2) violazione delle stesse norme in relazione all'art. 360 n. 5 cpc; 3) violazione dell'art. 1 del protocollo addizionale della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Ciò premesso si osserva:

Questa Corte Suprema (Cass. n. 9262/2006) ha statuito che in materia di spese processuali, con riferimento alla compensazione delle stesse, l'orientamento secondo cui il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale, ha trovato conferma nella legge 28 dicembre 2005 n. 263, il cui articolo 2 ha introdotto l'obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione, ma soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1° gennaio e poi prorogata al 1° marzo 2006.

Il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del soccombente e che il giudice per giusti motivi (art. 92 c.p.c.) ha il potere di compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato (art. 111, sesto comma, Cost.).(Cass. 5 maggio 1999 n. 4455).

Nella fattispecie le stesse ragioni che hanno portato all'accoglimento dell'appello dovevano condurre a liquidare anche le spese di secondo grado, posto che la motivazione che le appellate non avevano dato causa all'appello non può considerarsi plausibile nell'escludere una loro soccombenza.

Donde l'accoglimento del ricorso e la pronunzia nel merito.

PER QUESTI MOTIVI

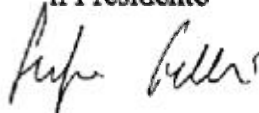
La Corte accoglie il ricorso e, pronunciando nel merito, condanna i controricorrenti in solido alle spese di appello in euro 400 ed a quelle di legittimità in euro 500, oltre rispettivi accessori.

Roma 21 aprile 2015.

Il Consigliere estensore

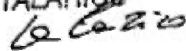


il Presidente



Il Funzionario Giudiziario

Proto TALAHIVIA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

28 AGO 2015

Roma,

Il Funzionario Giudiziario

Proto TALARICO

